

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
CAMPANIA - SEZIONE DI SALERNO

RICORSO

per l'avv. Gennaro LAMANNA, nato a Vallo della Lucania (SA) il 6.2.1967 ed ivi residente alla Via Stefano Passero 59A (cod. fisc. LMN GNR 67B06 L628H), in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale "LAMANNA GENNARO", con sede in Vallo della Lucania (SA), alla Via Stefano Passero 59A (partita IVA 03422400659), rappresentato e difeso da sé stesso, nonché, congiuntamente e disgiuntamente - giusta procura in calce - anche dall'avv. Alberto LA GLORIA (cod. fisc. LGL LRT 69A27 L628N), con il quale elegge domicilio digitale corrispondente al suo indirizzo di posta elettronica certificata albertolagloria@puntopec.it, iscritto nel pubblico registro *Reg.Ind.E.* e domicilio (facoltativo) presso lo studio dell'avv. Antonio Brancaccio, in Salerno, al Largo Dogana Regia 15, con espressa dichiarazione di voler ricevere, ad ogni effetto di legge, le comunicazioni e/o le notificazioni nel corso del procedimento al seguente numero di fax (089-233972) e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (albertolagloria@puntopec.it; gennarolamanna@puntopec.it),

c o n t r o:

- la Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale o di qualsivoglia altro legale rappresentante p.t.;

nonché nei confronti:

- della Sig.ra Rossella Autero;
- della S.A. Tenuta Martino s.a.s. di Martino Franco;
- della Sig.ra Adelina Belperio;
- del Sig. Giuseppe Chillemi;
- del Sig. Nicolino Leppa;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:

- a) del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 138 del 15.7.2020, pubblicato

sul B.U.R.C. n. 147 del 20.7.2020, con il quale è stata approvata la Graduatoria Unica Regionale definitiva del “*Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali. Tipologia di intervento 4.1.1*”, comprensiva di diversi elenchi ivi allegati, **nella parte in cui** la domanda di sostegno presentata dal ricorrente è stata graduata al 182° posto dell’elenco allegato C (delle “*domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando*”) con il punteggio complessivo di 59 punti;

- b) del provvedimento dell’Autorità di Gestione - Regione Campania contenente la “*check list istruttoria della domanda di sostegno*” presentata dal ricorrente (prot. AGEA.ASR.2020.0191560 del 12.3.2020), rilasciato in sede di accesso agli atti;
- c) della “*relazione sull’attività di istruttoria svolta*” (sulla domanda di sostegno presentata dal ricorrente) del Servizio Territoriale Provinciale di Salerno del 7.9.2020, rilasciata in sede di accesso agli atti;
- d) di ogni altro provvedimento e/o verbale assunto dall’Autorità di Gestione - Regione Campania, con i quali si è provveduto all’attribuzione del punteggio alla domanda di sostegno presentata dal ricorrente, nonché di tutta l’eventuale e ulteriore documentazione che fosse stata posta a fondamento della decisione di non assegnargli l’ulteriore punteggio di 5 punti per il sub-criterio di selezione di cui al paragrafo 11, punto 5, lettera b), del bando di attuazione (“*richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3*”), atti non conosciuti, con espressa riserva di motivi aggiunti;
- e) di ogni altro provvedimento regionale che sia, eventualmente, intervenuto dopo la pubblicazione del bando di attuazione del 2017 e che abbia fissato una nuova, diversa e più stringente modalità di attribuzione del punteggio per il sub-criterio di selezione di cui al precedente punto d), atto non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;
- f) di ogni altro atto istruttorio che sia stato, comunque, assunto nel corso dell’esame e

della valutazione della domanda di sostegno presentata dal ricorrente, atto non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;

- g) ove e per quanto occorra, del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 136 del 2.8.2019, con il quale è stata approvata la graduatoria regionale provvisoria delle domande di sostegno presentate per la tipologia di intervento 4.1.1;
 - h) ove e per quanto occorra, del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 39 del 17.2.2020, con il quale è stata approvata la rettifica della graduatoria regionale provvisoria delle domande di sostegno presentate per la tipologia di intervento 4.1.1, di cui al precedente punto g);
 - i) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;
- nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente a vedere la sua domanda di sostegno inclusa nell'elenco allegato B (delle “domande ammissibili e finanziabili”), con il punteggio complessivo corretto di 64 punti.**

*** **

DATI DI FATTO

1. Con decreto dirigenziale n. 52 del 9.8.2017, la Regione Campania, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) per il periodo 2014-2020, ha approvato il bando di attuazione della **tipologia di intervento 4.1.1** (e relativi allegati) avente ad oggetto “*supporto per gli investimenti nelle aziende agricole*”, poi modificato e integrato con successivo decreto dirigenziale n. 244 del 20.10.2017.

Per quanto di esclusivo interesse ai fini di causa, è opportuno evidenziare che il bando di attuazione ha sancito che:

AL PARAGRAFO 4 (**Dotazione finanziaria**):

- “con il presente bando sono erogati aiuti per un importo complessivo di **euro 64.000.000,00**”;

AL PARAGRAFO 5 (**Descrizione degli interventi**):

- “la **tipologia di intervento** prevede la concessione di aiuti finanziari per la realizzazione di un **piano di investimenti** (costruzione e miglioramento di beni

immobili, acquisto di nuovi macchinari, attrezzature, impianti di irrigazione esclusivamente a servizio di nuove serre e nuovi impianti arborei, programmi informatici, brevetti e licenze) coerente con un progetto di sviluppo finalizzato al miglioramento/realizzazione delle strutture produttive aziendali, all'ammodernamento/completamento della dotazione tecnologica e al risparmio energetico”;

AL PARAGRAFO 11 (Criteri di selezione):

- *“i progetti di investimento che risulteranno ammissibili saranno valutati sulla base della griglia di parametri di valutazione riferita ai seguenti principi: 1. Tipologia del richiedente; 2. Localizzazione geografica; 3. Targeting settoriale; 4. Dimensione economica dell'azienda; 5. Caratteristiche tecniche/economiche del progetto; 6. Introduzione di macchine innovative che consentano un significativo impatto positivo sull'ambiente e sui cambiamenti climatici; 7. Miglioramento della qualità delle produzioni; 8. Investimenti strategici”;*
- *segnatamente, per il quinto elemento o principio di selezione (Caratteristiche tecniche/economiche del progetto), che prevedeva l'attribuzione di un punteggio massimo di 31 punti, è stato specificato che:*
- *“l'assegnazione del punteggio è basata sulle caratteristiche economiche dell'azienda al momento della presentazione dell'istanza di aiuto e sull'attenzione posta dal richiedente per assicurare il reddito aziendale”;*
- *tra i diversi criteri per valutare la “sostenibilità economica” della domanda di sostegno, nell'ottica di “favorire la realizzazione di progetti compatibili con le possibilità di spesa delle aziende”, è stato previsto anche quello sub b) ad oggetto: “richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione dei cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3” per il quale era prevista l'assegnazione di un punteggio di 5 punti;*
- *“il punteggio massimo attribuibile per domanda di aiuto è pari a 100 punti”;*
- *“per il presente bando verrà costituita specifica graduatoria nella quale saranno*

riportate in ordine decrescente di punteggio totale le istanze che avranno conseguito la valutazione complessiva uguale o superiore a 40,00 punti, di cui almeno 24,00 punti derivanti dalla valutazione del progetto (principi di selezione n. 5, 6, 7, 8). Le istanze con punteggi inferiori non saranno ammissibili a finanziamento”;

- **“in caso di parità di punteggio, verrà osservato l’ordine di preferenza in base ai seguenti criteri, applicati in successione, in relazione all’eventuale riconfermata parità:**

- **richiesta di aiuto prodotta da azienda che presenta per la prima volta domanda di sostegno per la misura 4.1.1 e che non risulta essere stata beneficiaria ai sensi della misura 121 o cluster 112-121 nella precedente programmazione 2007-2013 o della tipologia 4.1.1 del PSR CAMPANIA 2014-2020;**
- **progetto con valore economico (spesa ammissibile) inferiore”.**

2. Entro il termine previsto per la presentazione delle istanze, come prorogato per effetto di successivi provvedimenti regionali, **il ricorrente - avendovi interesse quale titolare dell’omonima azienda agricola che conduce in affitto una serie di fondi distribuiti nei Comuni di Centola, Cuccaro Vetere, Futani e Montano Antilia, tutti in Provincia di Salerno - ha presentato la domanda di sostegno per la misura/tipologia di intervento 4.4.1. del P.S.R. Campania 2014-2020** (che ha acquisito il numero 84250097536 e il protocollo AGEA.ASR.2018.405929 del 3.5.2018), con la quale ha chiesto un contributo complessivamente pari ad **€ 238.070,23**.

È importante evidenziare che, alla domanda, **è stata allegata tutta la documentazione (tecnica e amministrativa) così come richiesta dal bando di attuazione**, ivi compresi:

- il **business plan** “Sviluppo Impresa” che ha descritto e illustrato il progetto proposto per la concessione del contributo;
- la **scheda di autovalutazione** che ha operato la stima del punteggio attribuibile alla

domanda in applicazione dei criteri fissati dal bando di attuazione (che ha restituito un punteggio complessivo di **64 punti**);

- l'**istanza di adesione al Piano Assicurativo Individuale** (PAI) per le produzioni vegetali, conforme al Regolamento UE n. 1305/2013 art. 37 e al Regolamento UE n. 1308/2013 art. 49, con la quale il ricorrente ha dichiarato, impegnandosi in tal senso, "**di voler procedere alla stipula di una polizza a copertura delle produzioni indicate al quadro C del presente documento, in virtù delle aspettative originate dal programma nazionale di sviluppo rurale**".

3. All'esito della prescritta istruttoria, la Regione Campania, **con decreto dirigenziale n. 138 del 15.7.2020**, ha concluso il procedimento selettivo e ha approvato la **Graduatoria Unica Regionale definitiva**, composta dai seguenti elenchi ivi allegati:

a) *Domande ammissibili e già finanziate, ai sensi del DRD n. 79/2020, rettificato dal DRD n. 114/2020;*

b) *Domande ammissibili e finanziabili;*

c) *Domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando;*

d) *Domande non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo;*

e) *Domande non ammissibili a valutazione.*

Solo in tal modo, il ricorrente ha appreso che la sua domanda di sostegno, pur essendo stata riammessa e dichiarata ammissibile in seguito all'esperimento della procedura di riesame prevista dal bando di attuazione, **è stata classificata nell'elenco allegato C** (delle "*domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando*") **al 182° posto con il punteggio complessivo di 59 punti** e, cioè, con un punteggio inferiore di 5 punti rispetto a quello di 64 punti, come esattamente computato, in conformità alle prescrizioni del bando di attuazione, nella scheda di autovalutazione già allegata alla stessa domanda.

4. Con nota P.E.C. del 20.7.2020, il ricorrente ha, pertanto, immediatamente presentato all'U.R.P. della Regione Campania un'**istanza di accesso agli atti** per ottenere il

rilascio dei “*verbali relativi alla fase istruttoria dell’attribuzione del punteggio e della valutazione della domanda di sostegno*”, onde poter comprendere le ragioni dell’attribuzione di un tale deteriore punteggio.

Tale istanza è stata evasa soltanto parzialmente, **in data 9.9.2020**, con la trasmissione della “check list istruttoria della domanda di sostegno” (prot. AGEA.ASR.2020.0191560 del 12.3.2020) e della “relazione sull’attività di istruttoria svolta” del 7.9.2020.

È così emerso da tali atti - e, in particolare, da quest’ultima relazione - che il **ricorrente**, pur avendo debitamente presentato la “richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione dei cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3”, così come richiesto dal paragrafo 11, punto 5, lettera b) del bando di attuazione, **NON si è visto assegnare**, in maniera del tutto illegittima, **il previsto punteggio di 5 punti** (e, da qui, l’attribuzione di un punteggio complessivo finale di 59 anziché di 64 punti).

A lasciare del tutto perplessi e sconcertati è l’apodittica e abnorme motivazione ivi espressa, inammissibilmente novativa rispetto alla chiara e inequivoca prescrizione della *lex specialis*: non sarebbe stato assegnato alcun punteggio per il criterio in oggetto in quanto “*esiste la sola adesione alla manifestazione di interesse*” (!?!).

Non si è spiegato, però, cos’altro avrebbe dovuto essere presentato e perché mai sarebbe stata necessaria altra documentazione oltre quella tassativamente richiesta dalla lex specialis che, ovviamente, non poteva essere disattesa e/o integrata ex post e che, per l’appunto, si limitava a richiedere la **mera allegazione** della “*richiesta di adesione*” al piano assicurativo agricolo o ai fondi di mutualizzazione (alla quale il ricorrente ha correttamente e prontamente adempiuto).

Fin da tali notazioni, non vi è, pertanto, alcun dubbio che i provvedimenti impugnati, **nella parte di interesse**, sono manifestamente illegittimi e vanno annullati - previa sospensione dell’esecuzione - per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO REGIONALE DI ATTUAZIONE PER LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.4.1 “SUPPORTO PER GLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE” DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE CAMPANIA 2014-2020 - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 2, 3 E 10 L. 7.8.1990 N. 241 E S.M.I. - ART. 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - ERRONEITÀ - ARBITRARIETÀ - PERPLESSITÀ - ABNORMITÀ - ILLOGICITÀ - TRAVISAMENTO - SVIAMENTO) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, BUON ANDAMENTO E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

1. È, innanzitutto, opportuna, prima di ogni altra considerazione, una telegrafica premessa sull’interesse al ricorso e sulla prova di resistenza.

Si è già detto che il ricorrente ha conseguito il punteggio complessivo di **59 punti**, venendo così graduato al **182° posto** dell’elenco allegato C (delle “*domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando*”).

Ove, però, gli fosse stato legittimamente assegnato anche l’ulteriore punteggio di 5 punti (oggetto del presente ricorso), il ricorrente avrebbe dovuto conseguire, de jure, il punteggio complessivo di **64 punti** (come già esattamente computato nella scheda di autovalutazione allegata alla sua domanda di sostegno).

In tal caso, con la corretta attribuzione di tale punteggio finale, **il ricorrente:**

- **non solo scalerebbe l’intera graduatoria dell’elenco allegato C**, nell’ambito della quale ai primi quattro posti sono state graduate domande di sostegno con lo stesso punteggio di 64 punti che, però, presentano un contributo ammesso di importo ben superiore rispetto a quello del ricorrente;
- **ma rientrerebbe, a pieno titolo, anche nella graduatoria dell’elenco allegato B**

(delle “*domande ammissibili e finanziabili*”), nell’ambito della quale, con lo stesso punteggio di 64 punti, tra la posizione 188 e la posizione 212, sono utilmente graduate 25 domande di sostegno che, però, anche in tal caso, presentano in molti casi un contributo ammesso di importo ben superiore rispetto a quello del ricorrente.

Ne deriva, pertanto, che, con il conseguimento del punteggio complessivo di 64 punti che sicuramente gli spettava (come subito si dimostrerà), **è pressochè certo che il ricorrente avrebbe dovuto ottenere il finanziamento richiesto**, in quanto si trova nella favorevole condizione di poter beneficiare di entrambi i criteri di preferenza che il bando di attuazione ha previsto per il caso di parità di punteggio tra più domande di sostegno:

- ha presentato per la prima volta la domanda di sostegno per la misura 4.1.1 e non è stato mai assegnatario degli altri contributi ivi indicati;
- ha presentato un progetto con **valore economico** (della spesa ammissibile) **inferiore rispetto a molte altre domande**, sia nell’elenco allegato C sia nell’elenco allegato B, che hanno conseguito lo stesso punteggio complessivo di 64 punti.

Segnatamente, la domanda di sostegno del ricorrente presenta un **importo di spesa ammissibile** (€ 238.070,23) **ben inferiore** rispetto a tutte e quattro le domande che guidano la graduatoria dell’elenco allegato C e, soprattutto, anche rispetto a sette domande che, con il punteggio di 64 punti, sono incluse nell’elenco allegato B (delle “*domande ammissibili e finanziabili*”) e che, per l’effetto, sono destinate a conseguire il contributo richiesto.

Non vi è dubbio, quindi, che, anche ammettendo che trattasi di domande che possano beneficiare del primo criterio di preferenza, **il ricorrente**, nel caso di auspicato accoglimento del presente ricorso, **potrà ottenere con certezza il bene della vita richiesto** (e, cioè, l’assegnazione del contributo regionale) **in applicazione del secondo criterio di preferenza** (quello del progetto con importo inferiore) che gli

darebbe titolo ad essere graduato **prima** di molte altre domande di sostegno (pur classificate con lo stesso punteggio di 64 punti).

*** **

2. Tanto doverosamente premesso, va fermamente ribadito che i provvedimenti regionali che hanno attribuito al ricorrente il punteggio complessivo di 59 punti, anziché 64 punti, **privandolo ingiustamente dei 5 punti previsti per il criterio di cui al paragrafo 11, punto 5, lettera b), del bando di attuazione**, sono manifestamente illegittimi, anzi del tutto arbitrari e abnormi.

2.1. La lex specialis della selezione ha, invero, prescritto, in maniera chiara e inequivoca, che, nell'ambito del più ampio elemento o principio di selezione delle “*caratteristiche tecniche/economiche del progetto*”, **dovevano essere assegnati, in misura fissa, 5 punti per il criterio sub b)** che corrispondeva alla “richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3”.

Ai sensi di tale prescrizione, CHE VINCOLAVA LA STESSA REGIONE CAMPANIA ALLA SUA PIÙ STRETTA OSSERVANZA E CHE NON POTEVA ESSERE DIVERSAMENTE INTERPRETATA E/O ALTRIMENTI DISATTESA, il ricorrente doveva allegare alla sua domanda di sostegno **semplicemente un'istanza di adesione ad un piano assicurativo agricolo** (o ad un fondo di mutualizzazione) e, cioè, in termini concreti, un **impegno vincolante** ad assicurare le produzioni vegetali o agricole di cui ha previsto la coltivazione con il progetto proposto per il finanziamento.

La norma trova la sua logica e naturale *ratio* nell'esigenza di tenere immuni le aziende (che abbiano ottenuto il finanziamento regionale) dai possibili rischi connessi all'esercizio dell'agricoltura e, ovviamente, è destinata ad avere piena operatività **soltanto nel momento in cui** una determinata domanda di sostegno abbia effettivamente conseguito il contributo richiesto, **e non già all'atto della semplice partecipazione alla selezione** (di cui il richiedente non può certo conoscere in anticipo il possibile esito).

E che si dovesse trattare di una **mera istanza** (e non di altro) è confermato anche nella nota 9 a piè di pagina, ove si legge che “il richiedente deve indicare i riferimenti dell’istanza di copertura assicurativa di cui al D.M. 30/12/2016, pubblicato sul GURI n. 38 del 15/02/2017 e ss.mm.ii. (es. numero PAI)”.

In data 12.3.2018, il ricorrente, pertanto, come già anticipato in narrativa, **ha debitamente provveduto ad aderire al Piano Assicurativo Agricolo (PAI) per l’anno 2018** (che ha acquisito il numero PAI 80925306781) per la copertura assicurativa del prodotto “*olive olio*”, adesione che è stata, poi, debitamente allegata alla domanda di sostegno, presentata in data 3.5.2018, nella cartella “*altra documentazione utile al perfezionamento della pratica*”.

Con tale istanza, assumendone il vincolante impegno, il ricorrente, dando preliminarmente atto della necessità di “*ricevere un contributo pubblico per sostenere lo sforzo finanziario connesso al pagamento del premio di una polizza assicurativa per le finalità indicate nel programma nazionale di sviluppo rurale e nell’avviso sopracitato*”, ha espressamente dichiarato, a tal fine, “di voler procedere alla stipula di una polizza a copertura delle produzioni indicate al quadro C del presente documento, in virtù delle aspettative originate dal programma nazionale di sviluppo rurale”.

Era questo, e non altro, l’impegno (E, QUINDI, IL REQUISITO) richiesto dal bando di attuazione, al quale, automaticamente, doveva corrispondere l’attribuzione del punteggio di 5 punti.

2.2. È, invece, incredibilmente avvenuto che, **in testuale violazione della lex specialis e in aperta contraddizione con essa**, l’organo regionale incaricato dell’istruttoria della pratica ha laconicamente opposto che “*esiste la sola adesione alla manifestazione di interesse*” (!?!) e, per questa perplessa, incongrua e arbitraria ragione, non ha assegnato al ricorrente alcun punteggio (!?!).

In tal modo, ha improvvisamente affermato **ex post** che non sarebbe stata più sufficiente la mera adesione del richiedente al piano assicurativo agricolo al momento

della presentazione della domanda di sostegno (!?!), come, invece, era stato chiaramente esplicitato dal bando di attuazione.

Non è dato intendere, né è stato altrimenti chiarito, quale altro atto o documento avrebbe dovuto essere prodotto (e perché), oltre e in aggiunta alla richiesta di adesione che il ricorrente ha debitamente prodotto nel pieno rispetto della lex specialis della selezione.

Ma quel che è certo è che l'organo istruttore della Regione Campania era obbligato a dare pedissequa applicazione alle prescrizioni del bando di attuazione e giammai avrebbe potuto prevedere, né tantomeno applicare, un difforme criterio di valutazione della domanda di sostegno (che non è stato reso ostensibile agli interessati nell'unico modo consentito dall'ordinamento e, cioè, a mezzo di un'espressa norma del bando di attuazione).

Di qui la violazione anche dei più elementari principi in materia di procedure ad evidenza pubblica, nonché dell'ulteriore prescrizione di cui al paragrafo 11, punto 5, ai sensi della quale *“l'assegnazione del punteggio è basata sulle caratteristiche economiche dell'azienda al momento della presentazione dell'istanza di aiuto e sull'attenzione posta dal richiedente per assicurare il reddito aziendale”*, non potendosi certamente tollerare una nuova, diversa e/o più stringente modalità di attribuzione del punteggio - NON prevista ab origine dalla lex specialis - che, a sua volta, dovrebbe fondare su una documentazione ulteriore rispetto a quella richiesta al momento della partecipazione alla selezione.

In conclusione, quindi, l'illegittima, arbitraria e abnorme sottrazione dei 5 punti per il criterio in oggetto (che sicuramente spettavano al ricorrente) non può trovare alcuna giustificazione e deve condurre, non solo all'annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati, ma anche all'attribuzione iussu iudicis di tale ulteriore punteggio alla domanda di sostegno dell'avv. Gennaro Lamanna, con conseguente correzione del suo punteggio complessivo in 64 punti (anziché 59).

*** **

ISTANZA ISTRUTTORIA

In via istruttoria, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia disporre, ai sensi dell'art. 64, comma 3, c.p.a., l'acquisizione d'ufficio di tutti gli atti rilevanti ai fini della decisione del presente giudizio, ivi compresi i verbali e gli atti istruttori con i quali si è provveduto all'attribuzione del punteggio alla domanda di sostegno presentata dal ricorrente, nonché tutta l'eventuale e ulteriore documentazione che fosse stata posta a fondamento della decisione di non assegnargli il punteggio di 5 punti per il sub-criterio di selezione di cui al paragrafo 11, punto 5, lettera b), del bando di attuazione (*“richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3”*).

Con espressa riserva, all'esito, di motivi aggiunti.

*** **

SUL MOTIVO DELLA RICHIESTA SOSPENSIONE

Più che di *fumus boni juris* deve parlarsi di provata fondatezza del ricorso.

L'illegittima e arbitraria decurtazione di 5 punti dal punteggio complessivo attribuito alla domanda di sostegno del ricorrente gli ha ingiustamente precluso la possibilità di essere inserito nell'elenco allegato B (delle *“domande ammissibili e finanziabili”*) e, quindi, in tal modo, di ottenere, per effetto dei titoli di preferenza di cui gode, l'immediato finanziamento del suo progetto.

È di tutta evidenza che, mai come in questo caso, il danno è gravissimo e irreparabile, in quanto, ove non venga concessa la tutela cautelare, si produrrà l'immediata conseguenza che la Regione Campania andrà a finanziare tutte le domande di sostegno attualmente ricomprese nell'elenco allegato B.

Onde, il ricorrente non avrà più la possibilità di vedersi assegnare il contributo richiesto (al quale aveva e ha sicuramente diritto) e, per di più, gli sarà definitivamente preclusa la possibilità, anche futura, di essere ammesso al finanziamento.

In tale esatto contesto, si rende - quanto mai - necessaria l'adozione di un'idonea misura cautelare da parte di Codesto Ecc.mo Tribunale che, nelle more della

trattazione del merito del presente ricorso e nel contemperamento degli opposti interessi, preveda, quanto meno, **l'accantonamento da parte della Regione Campania di una somma pari al contributo (€ 238.070,23) richiesto dal ricorrente.**

E in tali sensi, in una fattispecie del tutto analoga a quella di specie, si è già pronunciata la I Sezione del T.A.R. Campania-Salerno, sempre in relazione alla stessa misura di intervento 4.1.1 del P.S.R. 2014-2020, **con ordinanza n. 355/2020 dell'11.6.2020.**

*** **

CONCLUSIONI

- Alla stregua dei motivi svolti, si conclude per l'accoglimento - previa sospensione dell'esecuzione - del presente ricorso, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese e competenze del giudizio.
- Ai sensi della normativa vigente sulle spese di giustizia, si dichiara che il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo di € **650,00.**

Salerno, 15.10.2020

(avv. Gennaro Lamanna)

(avv. Alberto La Gloria)